

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

della Prof. **SAPIENZA Stefania**, c.f. SPNSFN74H44C351A, nata a Catania il 04/06/1974, residente in Pedara (CT) via dei Gigli n. 1, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n. 53 presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Mingiardi del Foro di Catania, codice fiscale MNGGPP62C27B428M, con *fax numero 095-506650* e domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it risultante dal registro pubblico ReGIndE, che la rappresenta e difende per procura speciale in foglio separato

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale Scolastico, in persona del Dirigente p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – Direzione Generale, in persona del Dirigente p.t.

e nei confronti

della Prof. **MELITA Maria Rosaria**, codice fiscale MLTMRS67E48C351T, con residente in Roma, Corso di Francia n. 241

per l'annullamento

1. del Decreto Dipartimentale n. 1461 del 09/10/2019 del MIUR che ha disposto il depennamento della ricorrente dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici approvata con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 come rettificata con D.D. n. 1229 del 07/08/2019;
2. della nota prot. n. 15873 del 31/08/2019 dell'U.S.R. per il Veneto, con cui la ricorrente è stata convocata per l'assegnazione della sede e per il conferimento dell'incarico dirigenziale;
3. l'avviso prot. n. 16138 del 03/09/2019 dell'U.S.R. per il Veneto con è stato pubblicato l'elenco delle sedi resesi disponibili, tra cui la sede di Venezia – VEIC80700E – I.C. Salzano, assegnata alla controinteressata Prof. Melita Rosaria Maria;
4. degli atti presupposti e connessi, tra i quali:
 - 4.1. il Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 del MIUR di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

- 4.2. l'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4.3. il Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 del MIUR di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4.4. l'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 4.5. l'avviso n. 37352 del 01/08/2019 del Capo Dipartimento del MIUR di assegnazione ai ruoli regionali;
- 4.6. la Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 09/08/2019;
- 4.7. l'Avviso n. 38777 del 28/08/2019 di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 4.8. l'Avviso del 30/08/2019 di ulteriore assegnazione di 61 vincitori ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione;
- 4.9. la Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 28/08/2019;
- 4.10. gli atti e delle operazioni di scelta, selezione e assegnazione delle sedi ai vincitori;
- 4.11. la relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 4.12. ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale adottato dall'Amministrazione, ancorché non conosciuto;

F A T T O

Con D.M. 03/08/2017 n. 138 (pubblicato in GU Serie Generale n.220 del 20/09/2017), il M.I.U.R. ha approvato il *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (17G00150)”*.

Con D.D.G. 23/11/2017 (pubblicato in GU n.90 del 24-11-2017), il M.I.U.R. ha indetto il *“Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*.

La ricorrente è stata ammessa al predetto corso concorso, ha superato la prova preselettiva, la prova scritta e la prova orale, collocandosi al **posto 1790 con punti 167,75** della graduatoria di merito di cui all'art. 12 del bando.

Con sentenza N. 8655/2019 del 02/07/2019 il TAR Lazio sede di Roma ha accolto il ricorso N. 6233/2019 R.G., annullando gli atti della procedura concorsuale in ragione della situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni componenti della Commissione

esaminatrice (Davoli, Busceti e Marcucci).

In seguito a appello N. 5764/2019 R.G. proposto dal MIUR avverso la predetta sentenza, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3512/2019 del 12/07/2019 ha sospeso l'esecutività della sentenza N. 8655/2019 del Tribunale, con la seguente motivazione: *“Considerato che – a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull'effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice) –, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto ed alla luce di una valutazione comparativa degli effetti scaturenti dall'esecuzione dell'appellata sentenza nelle more del giudizio di merito, con particolare riguardo all'incidenza sull'assetto organizzativo dell'amministrazione della scuola in prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico, deve ritenersi preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019”*.

L'udienza pubblica di merito dell'appello è fissata per il giorno 12/03/2020.

Il Ministero, in seguito alla predetta pronuncia cautelare, ha adottato il Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 del MIUR di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, con allegato contenente la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; il Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 del MIUR di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, con allegato contenente la graduatoria rettificata; l'avviso n. 37352 del 01/08/2019 del Capo Dipartimento del MIUR di assegnazione ai ruoli regionali; la Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 09/08/2019; l'avviso n. 38777 del 28/08/2019 di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio; l'avviso del 30/08/2019 di ulteriore assegnazione di 61 vincitori ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione; la Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 28/08/2019; gli atti di scelta, selezione e assegnazione delle sedi ai vincitori; nonché ulteriori atti preordinati, presupposti e connessi all'adozione dell'approvazione della graduatoria finale.

Nell'ambito di quello procedimento di approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi, l'U.S.R. per il Veneto –con atto prot. n. 15873 del 31/08/2019- ha convocato la ricorrente per l'assegnazione della sede (**Venezia – VEIC80700E – I.C. Salzano**) e il conferimento dell'incarico dirigenziale.

A seguito della non accettazione delle sedi da parte di alcuni vincitori, tra cui la

ricorrente, l'U.S.R. per il Veneto –con avviso prot. n. 16138 del 03/09/2019- ha pubblicato l'elenco delle sedi resesi disponibili, tra cui la sede di Venezia – VEIC80700E – I.C. Salzano, assegnata alla controinteressata Prof. Melita Rosaria Maria (collocatasi al posto 2.010 della graduatoria di merito).

La ricorrente ha interesse a impugnare i provvedimenti meglio individuati in premessa con ricorso dinanzi a codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio – Sede di Roma, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 D.L. 14/12/2018 N. 135 MODIFICATO DALL'ART. 5-BIS, COMMA 2, DEL D.L. 28/06/2019 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 08/08/2019 N. 81 PER:

A. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

E' principio pacifico che il bando del pubblico concorso -costituendo la *lex specialis*- vincoli rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (**Cons. Stato, sez. IV, 19/02/2019, n. 1148; Cons. Stato, sez. V, 10/04/2013, n. 1969**).

La legge ordinaria può attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa e viene qualificata come "norma-provvedimento" quando incide su un numero determinato e molto limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirata da particolari esigenze; tale carattere comporta soltanto che in detta ipotesi la legge deve osservare limiti generali, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà, ed è soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità; in particolare, la legittimità di questo tipo di leggi va valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione. Peraltro, poiché la motivazione non inerisce agli atti legislativi, è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la ratio della norma siano desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici, fermo restando che il sindacato della Corte costituzionale sull'eventuale irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima (sentt. n. 66 del 1992,

347, 492 del 1995, 2, 153 del 1997, 185 del 1998, 429 del 2002, 12 del 2006, 267 del 2007, 288 del 2008, 137 del 2009) (Corte Cost., 22/07/2010 n. 270).

L'art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 8, ha modificato il regolamento approvato con d.P.R. n. 138 del 03/08/2017 e la disciplina concorsuale stabilendo che *“I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

La modifica legislativa del bando di concorso, però, non osserva i limiti enunciati dalla Consulta in quanto:

- ha inciso su un numero elevato di destinatari;
- non ha contenuto particolare e concreto, né è ispirata da particolari esigenze, in quanto è intervenuta in generale sul sistema formativo dei dirigenti, che, però, ha esteso al corso-concorso DDG n. 1259 del 23/11/2017 modificando il valore ed i criteri selettivi delle prove d'esame, assegnando diverso rilievo alla “prova scritta” che precedeva quella orale e il successivo corso formativo con esame finale;
- non ha osservato, conseguentemente, limiti generali del potere legislativo, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà;
- non ha indicato i criteri che hanno ispirato la scelta, non essendo desumibili dalla norma stessa i predetti criteri e gli interessi oggetto di tutela, né la *ratio legis*, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici.

La illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché del principio che esige l'accesso al pubblico impiego mediante concorso (art. 97 Cost.), determina la illegittimità degli atti di approvazione della graduatoria dei vincitori e di immissione in ruolo degli stessi, venendo meno la norma attributiva della potestà amministrativa per la violazione delle norme costituzionali.

Si chiede pertanto all'On.le Tribunale adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 81, per violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, nonché dell'art. 97 Cost.

B. VIOLAZIONE DELL'ART. 77 COMMA 2 COST.

La norma scrutinata difetta anche dei necessari presupposti straordinari di necessità e urgenza del decreto legge, ai sensi dell'art. 77 comma 2 Cost., avendo il legislatore introdotto una vera e propria riforma strutturale del sistema di formazione dei dirigenti (*Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) e introducendo lo stesso anche per partecipanti a un corso-concorso in via di svolgimento, vizio che non è sanato dalla legge di conversione “*poiché il difetto dei requisiti del caso straordinario di necessità e d'urgenza costituisce un vizio in procedendo della relativa legge, con cui è alterato il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie*”; ciò in quanto l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza, che legittimano il Governo ad adottare i decreti-legge può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, in quanto l'attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale. Il predetto accertamento, peraltro, non può sostituire né sovrapporsi a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione - in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti - ma deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto, fermo il principio per cui il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità solo quando risulti in modo evidente **(Corte Cost 23/05/2007 n. 171)**.

La ricorrente, pertanto, chiede all'On.le Tribunale adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 81, per violazione dell'art. 77 comma 2 Cost., in assenza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza che legittimano il Governo ad adottare i decreti-legge.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 17, 19 E 20 D.M. 03/08/2017 N. 138, DEGLI ARTT. 12, 13, 14 E 15 DEL BANDO DI CONCORSO, NONCHÉ DEI PRINCIPI IN TEMA DI SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA E IRRAGIONevolezza

L'art. 3 del regolamento approvato con D.M. n. 138 del 03/08/2017 prevedeva che i corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolassero nelle seguenti fasi:

- a) eventuale prova pre-selettiva;

- b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
- c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

I bando di concorso del 23/11/2017 ha regolato l'espletamento delle fasi e delle prove concorsuali in conformità alle prescrizioni dettate con il predetto regolamento.

L'art. 20 del Regolamento approvato con D.M. 03/08/2017 n. 138 e l'art. 15 del bando di concorso, infatti, hanno previsto l'esclusione dei vincitori dalla (seconda) graduatoria generale di merito conclusiva del corso concorso **-prevista dall'art. 19 del Regolamento e dall'art. 14 del bando-** che avessero rinunciato all'assunzione, **dopo cioè il superamento del corso di formazione previsto dall'art. 17 del Regolamento** –collocato nella parte III del testo normativo- **e dall'art. 13 del bando.**

La radicale modifica della disciplina concorsuale introdotta dall'art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 81, ha eliminato la fase c) dell'espletamento del corso di formazione (regolata dagli artt. 17 e ss. del regolamento, Parte III) e autorizzato l'assunzione dei candidati collocati nella **prima graduatoria di merito**, che sono stati dichiarati vincitori senza necessità di superare il corso di formazione ed il tirocinio.

La modifica del regolamento approvato con D.M. n. 138 del 03/08/2017 e della disciplina concorsuale introdotta dall'**art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 81**, rende inapplicabile l'art. 15 del bando di concorso che, in applicazione dell'art. 20 del Regolamento citato, recita:

“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. 2.

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.

3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere 17 il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì

depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima.

5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

L'art. 14 del Regolamento e l'art. 12 del bando di concorso non prevedono la possibilità di escludere e/o depennare i candidati collocati nella **prima graduatoria di merito**, la cui posizione avrebbe dovuto essere diversamente regolata attraverso la loro successiva nomina in ruolo mediante l'utilizzazione e/o il nuovo scorrimento della graduatoria stessa per la copertura dei posti disponibili.

Il Ministero, conseguentemente, con il D.D. n. 1461 del 09/10/2019, ha illegittimamente depennato la ricorrente dalla graduatoria generale di merito approvata con D.D. 01/08/2019 n. 1205 come rettificato con D.D. 07/08/2019 n. 1229.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 17, 19 E 20 D.M. 03/08/2017 N. 138, DEGLI ARTT. 12, 13, 14 E 15 DEL BANDO DI CONCORSO, NONCHÉ DEI PRINCIPI IN TEMA DI SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA E IRRAGIONEVOLEZZA

Con sentenza N. 8655/2019 del 02/07/2019 il TAR Lazio sede di Roma ha accolto il ricorso N. 6233/2019 R.G., annullando gli atti della procedura concorsuale in ragione della situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni componenti della Commissione esaminatrice (Davoli, Busceti e Marcucci).

In seguito a appello N. 5764/2019 R.G. proposto dal MIUR avverso la predetta sentenza, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3512/2019 del 12/07/2019 ha sospeso l'esecutività della sentenza N. 8655/2019 del Tribunale, con la seguente motivazione: *“Considerato che – a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull'effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice) –, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto ed alla luce di una valutazione comparativa degli effetti scaturenti dall'esecuzione dell'appellata sentenza nelle more del giudizio di merito, con particolare riguardo all'incidenza sull'assetto organizzativo dell'amministrazione della scuola in prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico, deve ritenersi preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della*

procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019”.

Annulati gli atti della procedura concorsuale e in pendenza del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato proposto avverso la sentenza di annullamento, il Ministero –in seguito all’approvazione della graduatoria con D.D. n. 1205/2019 rettificato con D.D. 1229/2019- **non avrebbe imposto ai vincitori del concorso l’accettazione della nomina e dell’assegnazione della sede con riserva dell’esito del giudizio**, a pena di esclusione e/o depennamento dalla graduatoria generale di merito, essendo questo un rischio che i candidati vincitori non erano obbligati a correre (v. dichiarazione della ricorrente del 06/09/2019).

La posizione dei candidati non disposti ad accettare la nomina e la sede con riserva avrebbe dovuto essere diversamente regolata attraverso la loro successiva nomina in ruolo mediante l’utilizzazione e/o il nuovo scorrimento della graduatoria stessa per la copertura dei posti disponibili successivamente all’esito del contenzioso.

Ferma la facoltà del Ministero di procedere all’approvazione della graduatoria **con riserva** in seguito alla sospensione cautelare della esecutività della sentenza del TAR Lazio sede di Roma, gli atti successivi di nomina e assegnazione delle sedi **richiedevano l’accettazione della riserva** dell’esito del contenzioso da parte dei vincitori, senza la quale il Ministero non avrebbe potuto procedere alla esclusione e/o al depennamento della graduatoria in applicazione della rigorosa disciplina dell’art. 15 del bando di concorso e dell’art. 20 del Regolamento che non prevedevano l’eventualità dell’annullamento degli atti della procedura concorsuale.

Il Ministero, conseguentemente, con il D.D. n. 1461 del 09/10/2019, ha illegittimamente depennato la ricorrente dalla graduatoria generale di merito approvata con D.D. 01/08/2019 n. 1205 come rettificato con D.D. 07/08/2019 n. 1229.

Per questi motivi,

Voglia l’On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari di giudizio.

Il ricorso verte in materia di pubblico impiego e soggiace pertanto al contributo unificato di € 325,00 ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 6-bis lett. b) ed e) del D.P.R. 30/05/2002 n.115.

Catania-Roma, 06/12/2019

Avv. Giuseppe Mingiardi